

Correre in sicurezza: i requisiti da rispettare

Le competizioni sportive su strada devono svolgersi in condizioni di sicurezza per la salvaguardia dei partecipanti, della circolazione, della cittadinanza nonché delle infrastrutture interessate dalla manifestazione. È per questo motivo che l'organizzatore di un evento sportivo assume su di sé ogni responsabilità per la propria attività nei confronti dei soggetti interessati, rispondendo civilmente e penalmente della propria condotta.

Per tutti coloro che si apprestano ad organizzare una manifestazione sportiva è importante allora conoscere i requisiti minimi da rispettare per evitare di incorrere in qualsivoglia tipo di responsabilità. Tali requisiti trovano la loro fonte nei regolamenti nazionali, regionali e provinciali che, di volta in volta, identificano i protocolli da applicare in relazione alla disciplina oggetto di gara.

In particolare, per le competizioni agonistiche di corsa su strada i requisiti minimi da rispettare, anche in virtù dei principi fissati dal d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), si distinguono in "misure preventive" e "misure di controllo, assistenza e vigilanza durante lo svolgimento delle competizioni". Nelle prime cautele rientrano certamente tutti quei doveri dell'organizzatore inerenti al controllo dell'idoneità e della sicurezza dei luoghi dove si svolge la manifestazione sportiva quali ad esempio la comunicazione all'utenza dello svolgimento attraverso adeguate forme di pubblicità, il sopralluogo sull'intero percorso di gara al fine di accertare la piena transitabilità delle aree coinvolte, la sistemazione di idonei materiali protettivi in prossimità e in corrispondenza dei punti più pericolosi del percorso con identificazione altresì di personale incaricato munito di dispositivi ad alta visibilità come previsto dall'art. 4 bis e 4 ter dell'art. 162 d.lgs 285/1992.

Quanto alla domanda per l'autorizzazione della gara,

questa dev'essere presentata anticipatamente all'ente competente, provinciale o comunale a seconda del carattere della competizione, al fine del rilascio del nulla-osta per l'occupazione di strade e aree pubbliche così come richiesto dall'art. 68 TULPS. La richiesta deve contenere, tra le altre cose, i dati del richiedente, la denominazione e la tipologia della gara, il luogo, la data e l'ora di svolgimento della manifestazione, le strade interessate, il numero di partecipanti e gli estremi del contratto di polizza per responsabilità civile a cose e a terzi richiesto ex art. 9 d. lgs. 285/1992, nonché gli estremi del contratto di polizza assicurativa a favore dei partecipanti.

Tra le misure di controllo, assistenza e vigilanza rientrano invece tutti quei doveri legati alla tutela sanitaria degli atleti. Primo tra tutti l'impegno a garantire un'adeguata assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'ambulanza e un medico per gli eventi agonistici, se la competizione ha carattere provinciale o regionale, o la presenza di almeno due ambulanze e due medici per le competizioni di interesse nazionale e internazionale (come previsto da Reg. reg. 27 marzo 2006, n. 6). La violazione di tali prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative.

A tutti i requisiti sin qui ricordati, si aggiungono oggi quelli contenuti nel protocollo temporaneo Fidal, aggiornato alla data del 3 settembre 2020, a integrazione della normativa vigente per minimizzare il rischio di contatto da Covid nelle manifestazioni di "massa". Il protocollo impone agli organizzatori di apprestare piani organizzativi e sanitari a tutela della salute pubblica, ritenuti indispensabili per lo meno fino a quando l'evoluzione normativa generale non permetterà di tornare ad organizzare competizioni con modalità quanto più simili a quelle antecedenti lo stop per Covid.



Luca Viola

**Avvocato
Luca
Viola**

Founder di
Lexpertise
Legal Network
e membro della
Commissione
Sport ed Eventi
dell'Ordine
Avvocati di
Milano.